

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

così composta:

Benedetta THELLUNG de COURTELARY

Presidente

Marina TUCCI

Consigliere

Mario MONTANARO

Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero **del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024**, decisa ai sensi degli artt. 281-*sexies* e 350-*bis*, co. 1, c.p.c. all'udienza del giorno 16.6.2025

tra

presso l'avv. _____ (cod. fisc. _____), domiciliato
unitamente all'avv. _____ (cod. fisc. _____), che lo rappresenta e difende
presso l'avv. _____ (cod. fisc. _____) e all'avv. _____
(cod. fisc. _____) per procura alle liti su
foglio separato allegato all'atto di citazione in appello;

-appellante-

e

SPV S.R.L. (cod. fisc. _____), e per essa la rappresentante
speciale da **S.P.A.** (cod. fisc. _____), in persona
della procuratrice speciale, _____ elettivamente domiciliata
presso l'avv: _____ (cod. fisc. _____) (p.e.c.:
_____) , che la rappresenta e difende per procura alle liti su
foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;

-appellata-

e



BANCA

-appellata contumace-

OGGETTO: intese e abuso di posizione dominante per violazione della normativa antitrust nazionale.

CONCLUSIONI DELLE PARTI


per : “Voglia la Corte di Appello adita, ogni diversa istanza disattesa e reietta:

- in via principale e nel merito dell'impugnazione: per tutte le ragioni sopra esposte, accogliere il presente appello sui motivi come *supra* tutti formulati avverso la sentenza n. /2021 emessa dal Tribunale delle Imprese di Roma, Sezione XVII Civile (Collegio Rel. Dott. Tommaso Martucci, Dott.ssa Laura Centofanti, Pres. Dott.ssa Claudia Pedrelli), pubblicata il 21 ottobre 2024, notificata il 6 novembre 2024, e quindi, in riforma della sentenza gravata, provvedere accogliendo le conclusioni già ed ivi in ultimo rassegnate in primo grado così come segue: *“Previo accertamento di nullità per violazione della legge n.287/1990 dell'intesa o in subordine della pratica concordata sull'utilizzo dello schema ABI di fideiussione, anche mediante eventuale esercizio di poteri istruttori propri del giudice specializzato ACCERTARE e DICHIARARE la nullità totale o in subordine parziale di tutte le fideiussioni prestate dal Sig.  in favore della Soc.  SRL del 04/11/2010 e del 30/1/2012 e della Soc.  SRL del 04/11/2010 e del 30/12/2011, quali frutto della dedotta intesa o in subordine pratica concordata nulla”.*

- IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado, oltre spese generali (15%), come per legge, IVA e CPA, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. del doppio grado di giudizio”;

per  **SPV s.r.l.**: “Piacca all'Ecc.ma Corte di Appello, *contrariis reiectis*, rigettare l'appello e confermare integralmente la sentenza di primo grado. Vittoria nelle spese e competenze del grado”.

FATTO E DIRITTO

1.  ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. /2020 emesso dal Tribunale di Macerata il 25.2.2020, con cui gli è stato ingiunto di pagare l'importo complessivo di € 618.000,00, oltre interessi e spese legali del procedimento monitorio, alla

BANCA _____, rappresentata da _____ S.p.A., sulla scorta di specifiche e separate garanzie rilasciate in favore di due società, partecipate dall'opponente, in relazione a finanziamenti concessi dalla

BANCA INCORPORATA _____ (che ha incorporato la Banca OMISSIS _____, assumendo in seguito tale denominazione, e quindi è stata fusa per incorporazione nella BANCA _____), e precisamente:

- in relazione al contratto di mutuo ipotecario n. _____ a rogito del notaio _____ di _____ del 14.6.2005 (rep. _____; racc. _____), con cui la BANCA INCORPORATA _____ ha concesso

alla _____ S.r.l. un finanziamento di € 850.000,00 da utilizzare in una o più erogazioni, e segnatamente con riguardo all'erogazione della rata corrisposta a fronte del S.A.L. del 4.11.2010, quietanzata per € 120.000,00 con atto a rogito notaio _____ (rep. _____; racc. _____),

_____ ha rilasciato fideiussione specifica in favore della banca mutuante a garanzia dell'obbligazione di restituzione da parte della _____ s.r.l. di tale somma;

- in relazione al contratto di mutuo ipotecario n. _____ a rogito del notaio _____ di _____ del 18.2.2005 (rep. _____; racc. _____), con cui la BANCA INCORPORATA _____ ha concesso

alla _____ S.r.l. un finanziamento di € 1.200.000,00 da utilizzare in una o più erogazioni, e segnatamente con riguardo all'erogazione del finanziamento del S.A.L. del 4.11.2010 quietanzata per € 180.000,00 con atto a rogito notaio _____ (rep. _____; racc. _____),

_____ ha rilasciato fideiussione specifica in favore della banca a garanzia dell'obbligazione di restituzione di tale somma da parte della _____ S.r.l.;

- in relazione al contratto di mutuo ipotecario n. _____ a rogito notaio _____ di _____ in data 30.12.2011 (rep. _____; racc. _____), con cui la BANCA INCORPORATA _____ ha concesso

alla _____ S.r.l. un finanziamento di € 300.000,00 da utilizzare in una o più erogazioni, _____ ha rilasciato in pari data fideiussione specifica a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione di restituzione di tale somma assunta dalla _____ S.r.l. in favore della banca.

Si è costituita nel giudizio innanzi al Tribunale di Macerata la BANCA
, e per essa la mandataria S.p.A., che ha contestato la fondatezza di quanto dedotto dall'opponente, in particolare deducendo come il provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia non si possa estendere alle fideiussioni azionate in quanto specifiche, e non *omnibus*, e dunque estranee all'istruttoria svolta da quella Autorità, oltre a non rientrare nell'ambito della stessa anche sotto il profilo temporale.

L'opponente ha dedotto – tra l'altro – la nullità delle suddette fideiussioni specifiche sottoscritte in favore della Banca opposta a garanzia delle obbligazioni assunte nei confronti di questa dalla S.r.l. e della S.r.l. per violazione della normativa antitrust

Nel giudizio di primo grado ha spiegato intervento, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la SPV S.r.l., resasi cessionaria del credito (nei confronti delle società obbligate principali, dichiarate fallite, e quindi anche del garante della stessa), che ha fatto proprie le difese svolte dalla cedente BANCA S.p.A.

Con ordinanza del 30.6.2021 il Tribunale di Macerata, rilevato che la principale doglianza sollevata dall'opponente atteneva alla nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. di cui alle fideiussioni sottoscritte da questi, che ha dedotto come la stessa riproduca la clausola del modello ABI ritenuto dalla Banca d'Italia restrittiva della libertà di concorrenza in quanto frutto di intese vietate dalla legislazione antitrust; e osservato che, come ritenuto da Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 10.3.2021, n. 6523, la competenza funzionale per la violazione della libertà di concorrenza spetta alla Sezione Specializzata in Materia di Impresa, ai sensi dell'art. 3, lett. c) e d), del d.lgs. n. 168/2003, e quindi, secondo l'individuazione di cui al successivo art. 4, co. 1-*ter*, nella specie a quella del Tribunale di Roma; ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa con riguardo alla sola domanda afferente alla violazione della disciplina dettata in materia di concorrenza, previa separazione di tale causa dal giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il quale è stato sospeso ed è stato fissato termine per la riassunzione entro il 15.9.2021.

ha ritualmente riassunto il giudizio innanzi al giudice dichiarato competente con la suddetta ordinanza.

Si è costituita nel giudizio riassunto la SPV S.r.l. rappresentata dalla

S.p.A., contestando l'indebita estensione del *petitum* in riassunzione ad aspetti estranei a quello di stretta competenza della Sezione Specializzata in Materia di Impresa e, in ogni caso, chiedendo il rigetto della domanda di nullità per le medesime ragioni già esposte nel proporre opposizione *ex art. 645 c.p.c.* innanzi al Tribunale di Macerata, dando atto dell'orientamento giurisprudenziale formatosi *medio tempore* in materia.

Con sentenza n. /2024 del 21.10.2024 il Tribunale di Roma - Sezione Specializzata in Materia di Impresa, "pronunziando sulla domanda riassunta con atto di citazione in riassunzione notificato il 1/6/2020 dopo la declaratoria di incompetenza *ratione materiae* del Tribunale Ordinario di Macerata con ordinanza del 25/06/2021 da

avverso le società BANCA e SPV s.r.l., rappresentata dalla S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore, contrariis reiectis*", ha "RIGETTA[to] le domande proposte da avverso le società BANCA e SPV s.r.l., rappresentata dalla S.p.A."; e ha "CONDANNA[to] a rifondere alla SPV s.r.l. unipersonale, rappresentata dalla S.p.A., le spese di lite, che liquida in € 6.500,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge".

Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello , che ha svolto i motivi riportati di seguito e ha concluso come in epigrafe.

Si è costituita nel presente grado di giudizio la SPV S.r.l., e per essa la procuratrice speciale S.p.A., che ha contestato la fondatezza delle censure svolte dall'appellante e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.

La S.p.A., pure ritualmente evocata nel presente grado di giudizio, non si è costituita e con la presente sentenza ne deve essere dichiarata la contumacia.

2. Con un unico, articolato, motivo di appello si censura la sentenza di primo grado perché il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto che le fidejussioni specifiche, quali quelle sottoscritte da e sulla scorta delle quali la BANCA ha chiesto e conseguito il

decreto ingiuntivo opposto, non sono suscettibili tra i contratti a valle dell'incasso, la
tesa illecita sanzionata dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005.

Il motivo è privo di pregio.

Il provvedimento n. 55/2005 del 2.5.2005, con cui la Banca d'Italia, nella sua veste di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 della legge 10.10.1990, n. 287, ha dichiarato il contrasto con l'art. 2, co. 2 lett. a), di tale legge - a mente del quale "sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante" - di tre clausole inserite nel corrispondente modulo negoziale adottato dalle associate ABI, ha riguardato espressamente il tipo della fideiussione *omnibus*. Più in dettaglio, lo schema esaminato dalla Banca d'Italia era costituito da tredici articoli, la violazione della disciplina anticoncorrenziale è stata ritenuta con riguardo alla c.d. "clausola di reviviscenza" della fideiussione (art. 2: "il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo"), alla c.d. "clausola sopravvivenza" (art. 8: "qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate") e alla clausola di deroga agli ordinari effetti conseguenti alla scadenza dell'obbligazione principale stabiliti dall'art. 1957 c.c. (art. 6: "i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato"). In più passaggi del provvedimento sanzionatorio suddetto, la Banca d'Italia tratteggia le significative difformità che, in punto di ricadute e utilità economica dello strumento, ricorrono tra i due tipi di fideiussione, evidenziando la maggiore efficienza economica di quella "specificata" rispetto a quella *omnibus* ed i minori rischi anticoncorrenziali della prima. E soprattutto ritiene che - come si legge al punto 78 del provvedimento (dove significativamente si avverte che "le valutazioni effettuate durante l'istruttoria non hanno avuto

per oggetto la legittimità delle singole clausole”) - il portato anticoncorrenziale non si rileva dalla simmetrica adozione delle singole clausole abusive, così dedotto dall'odierno appellante, bensì dal precipitato di tali clausole nello schema *omnibus*, quindi coinvolgente per sua natura una serie indefinita di rapporti anche futuri.

In altri termini, e anche in estrema sintesi, quello che la Banca d'Italia ha ritenuto con il provvedimento sanzionatorio n. 55/2005 è che l'adozione delle tre clausole sopra riportate per una serie indefinita e futura di rapporti avesse effetti anticoncorrenziali nella misura in cui tali tre clausole mirano ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa. Diversamente, e come ha ritenuto la Suprema Corte, le singole deroghe di cui al provvedimento ABI in sé considerate non costituiscono clausole abusive o vessatorie (cfr., in relazione alla derogabilità dell'art. 1957, Cass. civ., Sez. VI-1, 4.12.2017, n. 28943; Cass., Sez. VI-1, 24.9.2013, n. 21867; Cass. civ., Sez. III, 18.4.2007, n. 9245).

Come ha evidenziato sempre il provvedimento della Banca d'Italia (v. sempre punto 78), l'illiceità delle clausole sopra indicate non concerne le clausole in sé, ma il fatto che, essendo inserite in un modello contrattuale di uso corrente, esse possono ostacolare “la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante”. In buona sostanza, ciò che giustifica l'espunzione delle clausole “incriminate” dal modello negoziale che disciplina in maniera uniforme la fideiussione *omnibus* è la loro anticoncorrenzialità derivante da un uso corrente legittimato dal ricorso delle banche a uno standard negoziale deteriore per il prestatore della garanzia.

La non applicabilità di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la pronuncia invocata da parte appellante (Cass. civ., SS.UU., 30.12.2021, n. 41994) alla fideiussione specifica dipende, allora, dal fatto che non solo la violazione della disciplina nazionale in materia di concorrenza è stata ritenuta sussistente dalla Banca d'Italia con riguardo alle sole fideiussioni *omnibus*, in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura

anticoncorrenziale delle clausole sanzionate (cfr. Cass. civ., Sez. I, 2.8.2024, n. 21841; Cass. civ., Sez. I, ord. 16.10.2024, n. 26847). Con riguardo alle fideiussioni specifiche non vi è stato alcun accertamento, non oggetto dell'istruttoria condotta all'esito della quale è stato assunto il provvedimento n. 55 del 2.5.2005, ma anzi la stessa Autorità ha evidenziato come le valutazioni compiute in ordine alla sussistenza dell'illecito anticoncorrenziale afferiscano esclusivamente alla fideiussione *omnibus*, e non anche a quella specifica, stanti le differenze delle stesse anche sotto il profilo della funzione di garanzia stessa per le banche.

Come ha osservato la Suprema Corte, la lettura restrittiva della portata del provvedimento n. 55 emesso dalla Banca d'Italia il 2.5.2005 trova conforto anche nella disciplina introdotta con il d.lgs. 19.1.2017, n. 3, con cui si data attuazione sul piano interno alla direttiva 104/2014/UE (c.d. "private enforcement"). L'art. 7, co. 2, di tale decreto, nel dare seguito a un principio generale di prova privilegiata (ai fini risarcitori) per l'accertamento anticoncorrenziale operato da un'autorità nazionale, ovvero dalla Commissione, precisa che tale prova è limitata all'accertamento "per l'autore, della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, valutabile insieme ad altre prove" (cfr. Cass. civ., Sez. I, 2.8.2024, n. 21841).

4. In conclusione, l'appello proposto da _____ avverso la sentenza n. _____ /2024 emessa dal Tribunale di Roma - Sezione Specializzata in Materia di Impresa il 21.10.2024 deve essere rigettato.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza tra le parti costituite e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo all'attività difensiva svolta dalle parti in ragione della decisione della stessa all'esito della prima udienza di trattazione. Invece, nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese del presente grado di giudizio tra l'appellante e la BANCA _____, che non si è costituita e, dunque, non ha svolto alcuna difesa nel presente grado di giudizio.

La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-*quater*, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.

P.Q.M.

La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così provvede:

dichiara la contumacia della Intesa Sanpaolo S.p.A.;

rigetta l'appello proposto da _____ avverso la sentenza n. 15850/2024 emessa dal Tribunale di Roma - Sezione Specializzata in Materia di Impresa il 21.10.2024;

condanna _____ a rimborsare alla Yoda SPV S.r.l., procuratrice speciale Intrum Italy S.p.A., le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 9.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;

nulla per le spese del presente grado di giudizio tra _____ e la Intesa Sanpaolo S.p.A.;

dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-*quater*, del d.P.R. n. 115/2002.

Roma, 16.6.2025

IL GIUDICE EST.
Mario Montanaro

IL PRESIDENTE
Benedetta Thellung de Courtelary



Ex Parte Creditors

Rivista di Informazione Giuridica